



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1557/2019

Determ. n. 1357 del 14/11/2019

Oggetto: RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2019 AL 15 APRILE 2020.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 26/07/2018, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

PREMESSO, inoltre, che:

- durante i periodi in cui è possibile la formazione di ghiaccio sul piano viabile e in occasione di precipitazioni a carattere nevoso o di pioggia ghiacciata, anche a bassa quota, si riscontrano frequenti disagi per la circolazione stradale, tali da condizionare negativamente la sicurezza e il regolare scorrimento del traffico lungo le strade provinciali;
- detti fenomeni possono causare, in funzione della loro intensità, situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;
- al verificarsi di tali evenienze, è elevata la probabilità che veicoli in difficoltà possano causare ostacoli alla circolazione e provocarne, in taluni casi, anche l'interruzione, rendendo, conseguentemente,

difficoltoso o impossibile garantire l'espletamento, da parte della Provincia di Piacenza, dei servizi di pronto intervento viario, pubblica utilità e agibilità invernale;

- in siffatte circostanze è altresì elevata la probabilità che il transito di veicoli adibiti a pubblico soccorso o in uso alle forze di polizia possa essere ostacolato o impedito da veicoli in difficoltà;

RILEVATO che le situazioni di problematicità sopra richiamate si riscontrano, frequentemente, non solo lungo i tratti stradali ubicati in aree montane e collinari, ma anche lungo quelli situati in pianura;

RITENUTO, pertanto, che, allo scopo di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, risulta necessario prescrivere, per i veicoli transitanti lungo l'intera rete stradale gestita dalla Provincia di Piacenza, l'obbligo di circolazione con la disponibilità, a bordo, di dispositivi antidrucciolevoli omologati o, in alternativa, con la presenza di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio;

CONSIDERATO che risulta quindi necessaria l'emanazione di un provvedimento che stabilisca l'obbligo di circolazione dei veicoli, nel periodo compreso fra il 15 novembre 2019 e il 15 aprile 2020, con la disponibilità, a bordo, di dispositivi antidrucciolevoli omologati o, in alternativa, con la presenza di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio;

PRECISATO che la necessità di montare pneumatici invernali riguarda tutte le ruote del veicolo al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza alla superficie stradale, mentre quella relativa ai dispositivi antidrucciolevoli omologati può limitarsi, a discrezione del conducente e sotto la sua esclusiva responsabilità, alle sole ruote motrici;

PRECISATO, inoltre:

- che i pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE;
- che i pneumatici suddetti dovranno essere provvisti, in ogni caso, del previsto marchio di omologazione;
- che i mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli precisati dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/05/2011 recante "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2";
- che sono altresì ammessi i mezzi antidrucciolevoli rispondenti alla Normativa ONORM V5 119 per i veicoli delle categorie M, N e/o superiori;
- che è consentito l'impiego degli eventuali dispositivi già in possesso dei conducenti, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/05/2002 recante "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1";

VISTI gli articoli 5 – comma 3, 6 - comma 4 - lettera e), 37, 39 e 192 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada);

VISTO, inoltre, l'articolo 7 - comma 1 - lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), che attribuisce esclusivamente ai Comuni la facoltà di imporre eventuali prescrizioni della tipologia descritta all'articolo 6 - comma 4 - lettera e) del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, relativamente ai tratti di strade non comunali ubicate all'interno dei centri abitati;

CONSIDERATO che, pertanto, l'Ente proprietario della strada può prescrivere l'utilizzo di dispositivi antidrucciolevoli o di pneumatici invernali esclusivamente lungo i tratti stradali di propria competenza ubicati

esternamente ai centri abitati;

ESAMINATA la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 (protocollo n. RU/1580);

VISTI gli articoli 77 e 122 - comma 1 - lettera f) e comma 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56;
- i vigenti Regolamenti provinciali;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motoveicoli a due ruote, nel periodo compreso fra il **15 novembre 2019 e il 15 aprile 2020**, possano circolare sui tratti stradali di competenza della Provincia di Piacenza ubicati esternamente ai centri abitati solo se provvisti, a bordo, di dispositivi antisdrucchiolevoli omologati, o, in alternativa, muniti di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio e adeguati al tipo di veicolo in uso;
2. che, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli di cui al punto 1, qualora privi di pneumatici invernali, siano obbligati a montare, in corrispondenza dei tratti interessati da tale presenza, i dispositivi antisdrucchiolevoli tenuti a bordo ai sensi di quanto disposto al punto 1 stesso;
3. di precisare che la necessità di montare pneumatici invernali riguarda tutte le ruote del veicolo, mentre quella relativa ai dispositivi antisdrucchiolevoli omologati può limitarsi, a discrezione del conducente e sotto la sua esclusiva responsabilità, alle sole ruote motrici;
4. che, nel periodo di vigenza dell'obbligo di cui al precedente punto 1, i motoveicoli a due ruote, i ciclomotori a due ruote e i velocipedi possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla superficie viabile e di precipitazioni a carattere nevoso o di pioggia ghiacciata in corso;
5. che i dispositivi antisdrucchiolevoli omologati da tenere a bordo dei veicoli siano compatibili con i pneumatici sui quali devono essere installati, e che, in caso di impiego, vengano seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori dei dispositivi e del veicolo;
6. che i dispositivi antisdrucchiolevoli e gli pneumatici invernali di cui ai punti precedenti devono essere conformi a quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento;
7. che i tecnici e gli operatori stradali assegnati al Servizio scrivente, provvedano alla conforme collocazione della necessaria segnaletica verticale;
8. che la presente determinazione venga trasmessa alle autorità, agli enti e agli organi di vigilanza competenti, ai Comuni e alle Unioni dei Comuni del territorio provinciale, alle Province e ai Comuni proprietari di reti stradali contigue a quella di competenza della Provincia di Piacenza, nonché agli ulteriori organismi e soggetti interessati, come di seguito specificato:

Prefettura di Piacenza

Comune di Agazzano

Comune di Alseno

Comune di Besenzone

Comune di Bettola

Comune di Bobbio

Comune di Borgonovo Val Tidone
Comune di Cadeo
Comune di Calendasco
Comune di Caorso
Comune di Carpaneto Piacentino
Comune di Castell'Arquato
Comune di Castel San Giovanni
Comune di Castelvetro Piacentino
Comune di Cerignale
Comune di Coli
Comune di Corte Brugnatella
Comune di Cortemaggiore
Comune di Farini
Comune di Ferriere
Comune di Fiorenzuola d'Arda
Comune di Gazzola
Comune di Gossolengo
Comune di Gragnano Trebbiense
Comune di Gropparello
Comune di Lugagnano Val d'Arda
Comune di Monticelli d'Ongina
Comune di Morfasso
Comune di Ottone
Comune di Piacenza
Comune di Pianello Val Tidone
Comune di Piozzano
Comune di Podenzano
Comune di Ponte dell'Olio
Comune di Pontenure
Comune di Rivergaro
Comune di Rottofreno
Comune di San Giorgio Piacentino
Comune di San Pietro in Cerro
Comune di Sarmato
Comune di Travo
Comune di Vernasca
Comune di Vigolzone
Comune di Villanova sull'Arda
Comune di Zerba

Comune di Ziano Piacentino

Comune Alta Val Tidone

Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta

Unione dei Comuni Via Emilia Piacentina

Unione della Bassa Val d'Arda Fiume Po

Unione Valnure e Valchero

Unione Alta Val d'Arda

Unione Alta Val Nure

Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza

Comando Polizia Stradale di Piacenza

Servizio " Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità"
della Provincia di Piacenza

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza

Centrale Operativa 118

Tempi Agenzia S.r.l

Seta S.p.A.

Provincia di Pavia

Provincia di Lodi

Provincia di Cremona

Provincia di Parma

Provincia di Genova

Provincia di Alessandria

Comune di Volpara

Comune di S. Maria Della Versa

Comune di Stradella

Comune di Pieve Porto Morone

Comune di S. Rocco al Porto

Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda

Comune di Cremona

Comune di Polesine Parmense

Comune di Busseto

Comune di Fidenza

Comune di Salsomaggiore Terme

Comune di Bardi

Comune di Bedonia

Comune di Rezzoaglio

Comune di Rovegno
Comune di Cabella Ligure
Comune di Zavattarello
Comune di Varzi
Comune di Romagnese
Comune di Ruino
Comune di Canevino

Anas S.p.A. – Area Compartimentale Emilia Romagna

9. che il presente provvedimento venga trasmesso al Servizio "Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità" di questa Amministrazione per la divulgazione agli organi di informazione e per la pubblicazione sul sito istituzionale;
10. di dare atto che la competenza istituzionale finalizzata ad assicurare il rispetto del presente provvedimento è posta in capo ai soggetti individuati dall'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), concernente l'espletamento dei servizi di Polizia stradale;
11. di dare atto che l'inosservanza del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
12. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parere preventivo favorevole in merito alla eventuali ordinanze che i Comuni territorialmente competenti potranno emettere relativamente alle analoghe disposizioni concernenti i tratti delle strade provinciali ubicati all'interno dei centri abitati (come delimitati in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 – commi 1 e 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
13. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile;
14. di dare atto, infine, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019-2021 vigenti, inizialmente approvati dal Consiglio Provinciale con Determinazione n° 37 del 19.12.2018, nonché ai contenuti del vigente Piano esecutivo di gestione (PEG). Esercizi 2019-2021, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n° 4 del 11.01.2019.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**